

Il convegno é stato organizzato dall'ERA in maniera perfetta, in strutture accoglienti ed adeguate alle esigenze dei convegnisti, con un ottimo staff per la traduzione simultanea, assistenza e supporti logistici adeguati. Particolarmente ricca la documentazione di riferimento e gli aggiornamenti conseguenti all'esposizione delle relazioni.

Grazie alla presenza di un connazionale quale organizzatore della struttura, il dott. Laviero Buono, vi é stata, oltre che un particolarmente calorosa ed attenta accoglienza del gruppo di colleghi italiani, anche la manifestazione di un'estrema attenzione per le future partecipazioni, e la sollecitazione anche per altri colleghi a fruire delle disponibilità di posti per le future iniziative, che sarebbe importante cogliere, sia per diffondere lo spirito di collaborazione europeo, essenziale al fine di dare effettività alle norme in materia, sia per favorire la conoscenza degli altri sistemi, ed anche la conoscenza personale tra operatori del diritto, che, a detta di tutti i relatori, e segnatamente dei magistrati di collegamento, è la preconditione per far cadere diffidenze tra i popoli in generale, e con lo specifico referente con cui ci si trova ad operare nel concreto.

Nel merito delle tematiche da discutere il convegno é stato organizzato molto bene, con la convocazione di colleghi dotati di esperienza, che hanno saputo fornire il supporto teorico e pratico sull'argomento, ed anche stimolare il confronto delle varie esperienze, per il superamento dei problemi pratici che si pongono nella realizzazione di una effettiva collaborazione.

Nel corso della prima parte della prima giornata é intervenuto **Andrè Klipp, professore di diritto penale dell'università di Maastricht**, il quale ha esposto la necessità di principi comuni e di armonizzazione dei sistemi, quale preconditione di concretezza e facilitazione del mutuo riconoscimento. Ha esposto i problemi che sorgono dalle differenti regolamentazioni pratiche in determinati settori, nei vari ordinamenti.

Sono stati in proposito portati quattro esempi:

1. licenze di guida; può uno stato membro emettere una nuova licenza di guida se richiesto, malgrado in altro Stato questa sia stata revocata; e quale valore può avere questo nuovo documento in un terzo Stato, che non abbia avuto notizia del contenzioso tra gli altri due in ordine alla validità di questo documento? Sotto il primo profilo la Corte ha statuito che lo Stato che la revocato la patente può non riconoscere quella rilasciata da altro Stato membro solo ove si accerti insussistente il requisito della residenza nello Stato emittente all'atto del rilascio.
2. Regolamento 44/2001 sul giudizio civile fa riferimento al contrasto di giudicato civile in materia di divorzio, nel quale la Corte ha dovuto prendere atto della limitazione territoriale dell'applicabilità della decisione giudiziale, contrastando questa con quanto stabilito dal giudice in altro stato
3. ne bis in idem; il conflitto e la difficoltà di mutuo riconoscimento può sorgere tra la richiesta di arresto e la necessità nello Stato richiesto di procedere contro la stessa persona; il problema che si crea é che il contrasto si solleva solo nel momento del mutuo riconoscimento, ad esempio per l'esecuzione del mandato di arresto europeo, che può riguardare i casi più gravi, mentre il contrasto di giudicati può riguardare anche fatti minori, per i quali le due autorità procedano autonomamente, in assenza di notifica reciproca dell'azione. La mancanza di regole sulla giurisdizione ben definite può essere un grosso limite al principio generale del mutuo riconoscimento.

4. arresto europeo; con riferimento a questo, mentre c'è uno specifico e eccezionale riconoscimento efficacia extraterritoriale del potere statale dello stato richiedente, non è correlativamente richiesto un adeguamento del sistema penale, accettandosi che ciò che costituisce reato in uno Stato possa non costituirlo nell'altro. Con riferimento a tale aspetto il sistema di individuazione di eccezione per materia al requisito della doppia incriminabilità può portare uno Stato, che intenda ampliare il mutuo riconoscimento, a forzare la qualificazione di un fatto, al fine di farla rientrare nelle categorie date, così da ampliare di fatto la categoria e l'effetto del mutuo riconoscimento. Del pari non è richiesta uniformità di procedure, poiché il riconoscimento di efficacia è basato sul previo riconoscimento di fiducia nei principi generali dell'altro sistema.

E' stato poi sollevato il problema del contenuto e degli ambiti del riconoscimento, con riferimento anche all'ipotesi della diversa regolamentazione delle prove negli stati di riferimento ed in particolare le eccezioni al principio del mutuo riconoscimento costituite dalle obbligazioni prevalenti (quali il rispetto dei diritti umani, il diritto di difesa), delle decisioni contenute nei trattati o nella legge di eccezioni al principio di cooperazione, o i casi di accertamenti inconciliabili con il diverso accertamento dello stato richiesto.

La necessità di concetti comuni sembra essere stata seguita nella decisione quadro relativa alla confisca dei beni, dove però sono stati definiti i concetti base, come il principio di legalità, sussidiarietà e proporzionalità, senza definire però i meccanismi di salvaguardia di tali principi.

Un mandato di arresto italiano ha effetto solo in Italia e fuori potrebbe non avere, per il differente sistema legale esistente all'estero, alcun significato; l'effetto della decisione quadro, e delle singole leggi applicative è quello di consentire, alle condizioni date, a tale ordine di avere effetto.

Le conseguenze del mutuo riconoscimento hanno effetto sul ruolo della legge, sui diritti degli accusati, sulla protezione dei diritti umani. Tuttavia permangono delle difficoltà pratiche: ad esempio il trasferimento di dati secondo protocolli definiti non permette di accertare come, ad esempio, delle tracce genetiche siano state rilevate, e quindi rende impossibile accertare se nel concreto siano stati rispettati i diritti fondamentali.

Nel materiale illustrativo è schematizzato lo sviluppo della cooperazione, a partire da quella spontaneistica, a quella dei trattati, e successivamente quella basata sull'adesione all'UE, ed allo sviluppo della sua esecuzione prima su trasmissione diplomatica, e successivamente con progressiva accentuazione della collaborazione diretta tra organi giudiziari.

Uno dei limiti principali è la doppia incriminabilità, che non è un requisito essenziale per tutte le attività di collaborazione, ma solo di quelle che richiedono un potere coercitivo, essendo sufficiente nei casi di collaborazione, ad esempio nella raccolta delle prove, che la richiesta riguardi un procedimento penale per lo stato richiedente. Viene quindi ripercorso lo sviluppo dei trattati europei che hanno condotto ad una complessiva graduale riduzione dei campi di legittimazione del rifiuto di collaborazione, fino a giungere alla decisione quadro sul mandato di arresto europeo che ha escluso per alcune tipologie di reati il requisito della doppia incriminabilità.

Altri motivi di rifiuto di cooperazione sono stati previsti nel corso del tempo in ordine alla possibilità di negare l'extradizione per reati di natura politica, militare, fiscale, nonché per escludere inizialmente e poi condizionare la consegna del proprio cittadino alla previsione che per scontare la pena, ove condannato, egli possa far rientro nello stato di origine. Ancora è possibile rifiutare l'extradizione per reati commessi parzialmente nello stato richiesto, nel caso in tale luogo la persona sia sottoposta a procedimento penale, quando lo stato richiesto applica la pena di morte, quando per lo stato richiesto il reato è estinto, ecc, ed il singolo stato può, nell'aderire alla convenzione, riservarsi il diritto di prevedere ulteriori casi di rifiuto. La politica europea ha fatto in modo che nel tempo l'ambito del diritto al rifiuto si riducesse, prevedendo ad esempio la permanenza del rifiuto per i casi di reati politici, riducendo l'ambito del segreto bancario, e riducendo la possibilità di operare riserve su alcune materie, escludendo i reati motivati da razzismo o xenofobia dai reati politici.

Le obbligazioni per lo Stato richiesto si sono nel tempo ampliate, e se inizialmente erano previste rigide forme esecutive, che, ad esempio lasciavo fuori la possibilità di acquisire prove in videoconferenza, attualmente si è stata una estensione in tal senso nei trattati.

Si pone poi il problema di individuare in base a quale legge debba, ad esempio essere acquisita la prova; il principio *locus regit actum* ha mostrato il suo limite all'atto in cui conduce ad acquisire prove non utilizzabili nello stato richiedente; lo sviluppo al momento è stato nel senso di cercare di rispettare la legge dello stato richiedente, a meno che questa non imponga procedure vietate nello stato richiesto. Attualmente si cerca di costituire dei protocolli comuni, ad esempio in materia di campionatura dei reperti da sottoporre ad analisi, negli Stati dell'unione. L'unione europea ha concluso dei trattati con altri stati, come gli USA e la Norvegia. Nel primo caso è prevista la sopravvivenza dei trattati bilaterali sottoscritti dagli USA con i singoli stati membri, prevedendo inoltre delle collaborazioni con più stati dell'unione.

Esistono delle forme di cooperazione di polizia ed amministrative e questo pone il problema dell'utilizzabilità delle loro risultanze a fini penali e la soluzione dipende dal tipo di tutela riconosciuta nel contesto extra penale all'accusato.

Jean Paul Peltier Magistrato di collegamento Francia Polonia, nel suo primo intervento ha sottolineato la grande importanza pratica del ruolo del magistrato di collegamento, per l'attuazione pratica della collaborazione superando nel concreto deficit di conoscenza dei rispettivi sistemi, che possono porre in crisi le concrete attività di collaborazione, o vanificarne gli effetti, e possono altresì, grazie a questa fonte di conoscenza direttamente presente nel paese straniero, consentire una immediatezza di azione, per i casi che li richiedono. Fa riferimento ad una indagine, che aveva condotto ad accertare il transito di una nave con carico illecito, per sole 24 in un porto francese, che si è riusciti a bloccare solo grazie all'immediato impegno del magistrato di collegamento, che ha consentito rapidità di contatti e di impostazione della richiesta, in maniera corretta ed efficace.

Nel suo secondo intervento ha poi riferito di un progetto comune, francese, tedesco, polacco, volto al miglioramento dei risultati di collaborazione nell'ambito penale, con particolare riferimento ai reati economici, per approfondire la reciproca conoscenza dei sistemi giudiziari.

La presentazione ha avuto riguardo alle procedure di apertura del procedimento ed al loro sviluppo ed all'influenza delle regole europee dettate per il mutuo riconoscimento, con individuazione di pratiche amministrative, e di stimolo di produzione legislativa in tal senso. I partecipanti al progetto erano principalmente esperti legislativi, giudici e procuratori competenti nel settore economico; sono inoltre previste riunioni del personale investigativo negli stessi settori.

Lo scopo è lo scambio di esperienze concrete verificate nei vari casi.

Sono stati quindi esposti il caso di una frode alla comunità europea svolto in Germania, con rogatorie in Italia, che sono state portate a termine in tempi rapidi. All'esito c'è stato il raffronto tra i partecipanti in ordine alle differenti procedure, in materia di perizia.

Altro caso esaminato è quello relativo a frodi che si consumavano nell'importazione di olio combustibile, attraverso scambi tra la Germania e la Polonia. Alla luce di tale esperienza di indagine oltre che riportare i dati di costi, tempi, ed attività richieste è stato interessante rilevare che l'autorità polacca si sono rese parte diligente nel far approvare una legge che consente la collaborazione diretta tra le amministrazioni, in maniera da permettere l'individuazione di prassi che consentano un più tempestivo, e quindi più efficace, effetto preventivo. Si sono individuate prassi migliorative, tese ad abbattere i costi di traduzione degli atti, facendo in modo che venga disposta dal paese richiesto, con limitazione della trasmissione solo agli atti pertinenti, posto che il costo complessivo dell'operazione è risultato estremamente elevato. Si è sottolineata complessivamente l'efficacia del rapporto diretto tra le autorità giudiziarie, che assicura una collaborazione reale, ed incisiva, migliorativa della resa e del costo complessivo dell'operazione, ad esempio derivante dalla scelta concreta degli atti da inviare.

E' interessante notare che tramite il caso concreto sono stati tratti spunti per suggerimenti di modifiche legislative; per esempio da un caso di un'inchiesta di trasferimenti transfrontalieri di

profitti illeciti, la parte polacca ha preso atto della necessità di proporre modifiche della propria legge in materia di sequestro dei beni.

Da una inchiesta per vendita di prodotti medici, privi delle necessarie autorizzazioni, tramite internet si è rilevato, per esempio, che, malgrado la gravità del fatto, che le intercettazioni non erano consentite dall'autorità tedesca, pur essendo necessarie per la tipologia dell'attività illecita, non essendo previste le violazioni contestate tra quelle che legittimavano l'ascolto.

L'ampiezza dell'indagine avrebbe suggerito anche la realizzazione di modelli comuni, in modo da permettere all'equipe di inchiesta, che ha dovuto svolgersi per più di due anni con un'azione costante, pur in presenza di un necessario cambiamento nel corso del tempo dei singoli riferenti.

In altro caso seguito dalla magistratura francese, relativo ad una frode intracomunitaria si è evidenziata l'importanza di comunicazione tra autorità giudiziaria ed amministrativa, oltre che della creazione di un controllo internazionale sui flussi di denaro, in modo da poter individuare più facilmente tali anomalie.

Si è rilevato che, a fronte delle frodi via internet sono limitative le legislazioni nazionali che impongono vincoli per il controllo telefonico e dei flussi informatici, auspicando un ampliamento dei casi di autorizzazione.

Complessivamente sono emerse esigenze di stimolo di adeguamento della legislazione europea e nazionale, dell'organizzazione amministrativa nazionale, oltre che l'individuazione di consigli pratici di intervento e aspetti relativi alla finalizzazione della formazione. In particolare, sotto il primo profilo sollecitare la previsione dell'autorizzazione alla partecipazione, nello Stato richiesto, di inquirenti specializzati, anche non giudiziari dello stato richiedente; prevedere l'obbligo per gli Stati membri di eliminare i limiti alla circolazione delle informazioni entro i differenti servizi nazionali di lotta contro le frodi economiche, finanziarie, fiscali, doganiere transfrontaliere; organizzare all'interno di ciascuno stato membro di un organo centrale di rilievo dei flussi finanziari sospetti; sistematizzare la creazione in ciascuno stato di uffici per la restituzione dei beni sequestrati; studiare un protocollo di modifica dei tempi di conservazione dei dati informatici; contrastare la creazione di siti off shore dei siti web money; autorizzare lo Stato a favorire con tutti i mezzi l'accesso dell'autorità giudiziaria ai domini internet, sul modello di quel che si sta sviluppando in Germania, anche sulla base di una riforma costituzionale.

Sul piano nazionale tali riforme potrebbero essere promosse, senza attendere una direttiva europea, e bisognerebbe in ogni caso cercare di ridurre i tempi della attuazione delle direttive; limitare la possibilità di ricorso contro le perquisizioni da parte delle persone sottoposte ad indagine; garantire la presenza presso gli organi di investigazione di personale amministrativo specializzato nei settori finanziari, non solo per interpretare gli atti di indagine, ma per individuarne le possibilità di inizio di tali accertamenti; garantire la possibilità di utilizzazione delle intercettazioni disposte in uno Stato, e sollecitate con commissione rogatoria da altro stato, evitando che siano considerate coperte da segreto (come avviene in Polonia)

Sul piano organizzativo sollecitare la creazione di equipe comuni, amministrative e giudiziarie in settori così specialistici, con sollecitazione della circolazione delle informazioni all'interno

La successiva parte della sessione è stata dedicata all'esposizione di esperienze pratiche da parte dei giudici, o pubblici ministeri, provenienti dai diversi Stati che hanno illustrato, per grandi linee, la loro legislazione applicativa.

David Dickson a capo dell'unità di cooperazione nazionale di Edimburgo ha esplicitato i passi applicativi dell'extradizione e del mandato di arresto europeo in Scozia, specificando sia le scansioni procedurali, sia gli aspetti pratici, come la comunicazione diretta per e mail tra gli organi procedenti, anche di diverso Stato, che accelerano la procedura, sottolineando gli aspetti che secondo la legge del luogo loro valutano rilevanti al fine di dare esecuzione al mandato, come il passaggio del tempo dall'offesa, la data di presenza in Scozia dell'indagato, valutazione delle prove e del giusto processo cui eventualmente il ricercato è stato sottoposto, procedimento in assenza, o in volontaria mancanza, possibilità di richiedere, nel primo caso, un nuovo giudizio.

Valuta come possibile per il prosecutor prendere contatti con l'autorità richiedente al fine di chiarire aspetti problematici quali il rispetto dei diritti umani, il rispetto delle regole del giusto processo, la tutela dei diritti della famiglia del ricercato, ove residente in Scozia, aspetti tutti indicati dalla legislazione del luogo quali necessitanti accertamenti. Ha esposto poi le procedure di ricorso avverso la decisione statutale.

Da ultimo ha sottolineato che la Scozia non può far eseguire la pena comminata in altro stato, ma può inviare la persona allo stato estero richiedente perché sia eseguita la pena.

La collega **Teresa Magno**, giudice del Tribunale di Modena ha esposto la nostra legge sul mandato di arresto europeo, sottolineandone l'impostazione di estrema cautela nell'esecuzione ed ha poi focalizzato l'attenzione sull'applicazione dei principi di doppia incriminabilità, dell'interpretazione dell'elencazione, contenuta nell'art. 8 che esclude la rilevanza di tale previsione, sulla previsione dell'art. 18 lett e) in tema di termini di custodia, facendo riferimento alla decisione della S. C. a sezioni unite 30/1/2007 n. 4614 sul punto. Si è soffermata poi sull'analisi delle conseguenze della sentenza Pupino, in ordine alla ritenuta immediata precettività, almeno sul piano interpretativo, delle decisioni quadro europee che non incidano sulla definizione della fattispecie penale.

Loic Guerin, dell'ufficio di mutua assistenza legale degli affari penali, distaccato presso il Ministero della Giustizia Francese, ha riferito delle differenti richieste provenienti da vari paesi (Uk, Polonia) e delle loro particolarità, parlando poi delle modalità attuative, all'interno del suo paese della direttiva in materia, evidenziando che la Francia ha trasposto in legge, letteralmente il paragrafo 5 della decisione quadro.

Ha tratteggiato la procedura del mandato di arresto in Francia, evidenziando che anche in quel paese la competenza ad emettere il provvedimento esecutivo è della Corte d'Appello, che deve sentire l'interessato nei cinque giorni dall'arresto, specificando che per l'accertamento di autenticità non è richiesta attestazione, essendo sufficiente la trasmissione dell'atto per i canali ufficiali. Ha evidenziato che nei casi in cui la legge prevede il rifiuto obbligatorio dell'extradizione questo non può essere superato neppure con il consenso dell'interessato, mentre la ricorrenza dei casi di rifiuto facoltativo deve essere eccepita dall'interessato.

Il bis in idem è limitato ai giudizi già svolti e con pena eseguita.

Ignatio Ubaldo Gonzales Vega, giudice della scuola di magistratura spagnola, ha precisato che il ministero fornisce nell'esecuzione del mandato di arresto europeo un supporto pratico amministrativo.

La legge spagnola prevede l'emissione del mandato anche per fatti minori, non lo concede in danno di minori degli anni quattordici, o in caso di pena perpetua, perché la legge spagnola non la prevede.

Dan Frande professore di procedura penale all'università di Helsinki

Ha esposto la regolamentazione della collaborazione tra gli stati nordici, (Danimarca, Finlandia, Irlanda, Norvegia, Svezia) che dal 1960 avveniva non su base convenzionale ma in forza di leggi redatte in maniera identica; dopo il 2004, diventando operativo per gli stati nordici aderenti alla EU il mandato di arresto europeo si è avvertita la necessità di una convenzione sui mandati di arresto efficace tra i paesi nordici che hanno provveduto, con l'esclusione di Svezia e Irlanda ad approvarla. La struttura è simile a quella del mandato di arresto europeo, prevede la doppia incriminabilità, non offre privilegi ai cittadini, le cause di rifiuto sono identiche a quelle del mandato di arresto, mentre il principio di specialità ha un'applicazione estremamente limitata.

La limitata espressione della doppia incriminabilità pone il problema per il paese richiesto di applicare una pena per un reato non riconosciuto in quello stato.

Sono stati poi formati tre gruppi di lavoro, nei quali ciascuno dei partecipanti ha esposto la casistica personale ritenuta più interessante, seguendo uno schema di problematiche predisposto dall'organizzazione dell'incontro, sulla quale si è poi discusso in sessione plenaria.

Marion Abel, del servizio legale Eurojus, dopo aver richiamato i principi di fondo che sorreggono il mandato di arresto europeo, quale prima attuazione della fiducia reciproca tra Stati membri, ed inizio di collaborazione diretta tra le autorità giudiziarie dei vari paesi, ha evidenziato che gli ostacoli all'effettività di tale cooperazione costituita dai diversi sistemi e procedure negli stati membri, dalla difficoltà di negare protezione ai propri concittadini, dalla scarsa conoscenza tra gli operatori, individuando le vie di miglioramento nella progressiva armonizzazione dei sistemi, nell'aumento della reciproca fiducia, nell'attività di coordinazione per rendere effettiva la collaborazione.

A fini di tale cooperazione e coordinamento è stata prevista nell'accordo di Tampere del 1999 la costituzione di Eurojust, come struttura, costituita da P.M., giudici e poliziotti dei vari paesi, volta ad agevolare tale coordinamento di attività contro il crimine transazionale. I suoi obiettivi sono attuare la cooperazione interstatale, e coordinare l'attività di indagine che si svolge su più stati, migliorare gli scambi informativi, segnalare, alle autorità preposte, le modifiche legislative necessarie a migliorare tale attività di coordinamento.

Nel concreto, l'intervento di Eurojust è previsto nella decisione quadro del mandato di arresto europeo nell'ipotesi di mandati emessi da più stati nei confronti delle stesse persone. In tal caso l'autorità che dovrebbe eseguire può avvalersi, per l'esecuzione dei consigli di Eurojust, per il coordinamento, assicurando un coordinamento imparziale, non vincolante aiutando le autorità procedenti nella ricerca della soluzione più efficiente. È previsto inoltre l'informativa ad Eurojust le volte in cui nel corso dell'esecuzione del mandato di arresto non si riescano a rispettare i termini previsti per l'esecuzione. In argomento lo stato membro deve spiegare modalità e ragioni di tale ritardo ad Eurojust che con il suo centro di esperti può evitare il ripetersi di situazioni analoghe in futuro.

Il ruolo di Eurojust è anche quello di migliorare i collegamenti finalizzati all'esecuzione dei mandati di arresto, elaborando procedure che consentano di ridurre le barriere conseguenti al linguaggio ed alle diversità di forme, fornire informazioni addizionali circa le procedure richieste, e stimolare la pronta esecuzione.

Il bilancio dell'attività di tale struttura non è però senza ombre. Di fatto nei tre campi operativi appena accennati l'intervento concreto di Eurojust è stato molto limitato, verificandosi nel 2008, per i casi di richiesta multipla in soli due casi, nei casi di mancato rispetto del termine in quattro casi, in centonovantotto casi per la richiesta di assistenza relativa al miglioramento della procedura di esecuzione del mandato di arresto europeo.

Joachim Ettenoffer prosecutor a Monaco, ed EJM (European Jurisdiction Network) del suo paese ha riferito della forte attività svolta dalla rete degli EJM, che funziona come canale di trasmissione diretta di informazioni tra autorità procedenti, prendendo anche i contatti con Stati non ancora facenti parte dell'unione, nell'ottica di un ampliamento della collaborazione, con la partecipazione a tre incontri annuali.

È stato realizzato un sito internet www.ejm.crimjust.europa.eu. Attraverso tale sito è possibile acquisire indicazioni concrete utili per l'azione, con individuazione dell'autorità abilitata ricevere la domanda, specificazione delle modalità di formulazione, con indicazione di files necessari per adeguare la richiesta da inviare agli standard dei vari paesi, recapiti telefonici, ecc.

Dopo aver riferito di esempi pratici di indagini dove la collaborazione ha permesso un intervento di controllo dell'attività illecita ha individuato quale potenziale campo di azione del rapporto tra due stati l'EJM, riservando la maggior efficacia di intervento ad Eurojust per il caso di necessità di collegamento tra un maggior numero di paesi, e quindi in situazioni più complesse.

La conclusione del relatore, sulla base della sua esperienza, è che la collaborazione è migliorata, più che dall'obbligo che scaturisce dalla decisione quadro, dalla fiducia e conoscenza reciproca del sistema giudiziario dell'altro Stato, oltre che dalla conoscenza personale tra operatori professionali.

Da ultimo **Paul Gallegher**, Attorney General di Dublino, ha incentrato il suo intervento in merito ai progetti futuri della rete EJM sulla via dell'ampliamento della collaborazione, con promozione di attività volte a limitare i casi di richiesta di doppia incriminabilità, pur tenendo presente la necessità di approntare un sistema di protezione del crimine, e di tutela dei cittadini, ampliare la protezione dei minori e la sicurezza di segretezza dei dati di scambio, approfondire la conoscenza dei sistemi ed in particolare del grado di autonomia ed indipendenza degli operatori, sia sotto l'aspetto delle varie professionalità, P.M. e giudici, nei vari Stati.

Ha dato conto della costituzione di gruppi di lavoro in gruppi più ristretti di Stati, che stanno elaborando protocolli di miglioramento ed approfondimento delle conoscenze reciproche, per rendere concreta la sfida dell'effettiva collaborazione.

Come si ricava dal complesso degli interventi riferiti, l'attuazione concreta della collaborazione europea, ancora da considerarsi ai primi passi malgrado il suo sorgere quasi dieci anni fa, è prevalentemente riposta sulla collaborazione concreta dei singoli operatori, e sul loro rapporto diretto; tale dato dovrebbe quindi incoraggiare l'organizzazione di incontri di questo genere, ed in particolare la possibilità di utilizzare anche la struttura ERA, che come si è già detto allo stato è più che disponibile ad accogliere colleghi italiani, permettendo una maggiore ed effettiva possibilità di intervento per tutti i posti a disposizione.

A disposizione per qualsiasi chiarimento, si porgono cordiali saluti.

Dott.ssa Anna Petruzzellis
Consigliere Corte d'Appello
Brescia